



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.1.1 IMBOSCHIMENTO CON SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO, PIOPPICOLTURA, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 8 Operazioni ammissibili e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Operazioni non ammissibili
- Articolo 10 Costi ammissibili
- Articolo 11 Contributi in natura
- Articolo 12 Costi non ammissibili
- Articolo 13 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 14 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 15 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 16 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 17 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 18 Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 19 Avvio e conclusione
- Articolo 20 Proroghe
- Articolo 21 Varianti sostanziali
- Articolo 22 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 23 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 24 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 25 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 26 Subentro e cambio del beneficiario
- Articolo 27 Stabilità delle operazioni
- Articolo 28 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 29 Divieto di pluricontribuzione
- Articolo 30 Impegni essenziali
- Articolo 31 Impegni accessori
- Articolo 32 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
- Articolo 33 Errori palesi

Articolo 34 Revoca del sostegno
Articolo 35 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 36 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Disposizione di rinvio
Articolo 38 Trattamento dei dati personali
Articolo 39 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura
Allegato B Scheda di intervento
Allegato C Piano di coltura e conservazione
Allegato D Criteri di selezione
Allegato E Modello di relazione di variante sostanziale e non sostanziale
Allegato F Formula per la determinazione del sostegno concedibile nel caso in cui l'operazione sia eseguita anche con l'apporto di contributi in natura.
Allegato G Modello di relazione di rendicontazione dei contributi in natura
Allegato H Schede di riduzione ed esclusione
Allegato I Dichiarazione sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione della sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Il bando è finalizzato al consolidamento della produzione di legno, anche di qualità, attraverso la pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica agli interventi su superfici agricole e non agricole ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. Per superficie agricola di cui al comma 1 si intende qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

3. Le superfici non agricole, di cui al comma 1, sono tutte le superfici diverse da quelle di cui al comma 2.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) La struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

b) L'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse per complessivi euro 1.573.763,41 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 678.606,78.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da rinunce ed economie potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 18, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento ricada in tutto o in parte entro il perimetro di aree della rete Natura 2000, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 18, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione d'incidenza (VIncA), redatta in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183.
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione d'incidenza. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) soggetti pubblici o privati, anche in forma associata;
 - b) nel caso di terreni demaniali, soggetti privati o Comuni gestori dei terreni.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;
 - b) non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - c) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".
5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale in misura pari all'80 per cento (80%) del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 18.

Articolo 8 Operazioni ammissibili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili le operazioni di imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo vegetativo non inferiore a otto anni, con riferimento alle superfici di cui all'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono ammissibili nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, non è inferiore a 0,50 ettari;
 - b) la superficie ammissibile a finanziamento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie all'impianto; la distanza tra il filare più esterno e il perimetro dell'area lavorata non è superiore a 10 metri;
 - c) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro;
 - d) il progetto di impianto è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) il beneficiario presenta un piano di coltura e conservazione.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, è ammissibile la piantagione di pioppo (*Populus* specie plurime) e sue varietà clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni:
 - a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria "controllati" o nella categoria "controllati in via provvisoria", ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;
 - b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;
 - c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, è assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento;
 - d) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto.
6. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Articolo 9 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni:
 - a) avviate prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) eseguite sulle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
 - c) eseguite sui prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
 - d) eseguite in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 - e) che prevedono impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
 - f) che prevedono impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a) fa fede la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della prima fattura relativa all'operazione.

Articolo 10 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi per:
 - a) la fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 - b) l'impianto e gli altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto;

- c) le altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'irrigazione localizzata per il compattamento del suolo attorno alle radici e al colletto delle piante per favorirne l'attecchimento, da eseguirsi contestualmente alla loro messa a dimora;
 - d) la realizzazione e posa in opera del cartello o targa informativa di cui all'allegato III del regolamento (UE) 808/2014;
 - e) gli onorari di professionisti e consulenti, le spese per analisi dei terreni, le spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) entro la percentuale massima del 10 per cento dei costi medesimi;
 - f) per le sole imprese agricole o forestali, iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento, i contributi in natura di cui all'articolo 11.
2. I costi di cui al comma 1 sono ammissibili se:
- a) sono preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - b) sono congrui e ragionevoli ai sensi dell'articolo 13;
 - c) sono fatturati e quietanzati dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
3. Il costo complessivo di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) per ettaro di superficie d'intervento.

Articolo 11 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico o forestale, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte dell'imprenditore agricolo o forestale o dei suoi coadiuvanti familiari, dipendenti o soci, sono ammissibili alle condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto da un tecnico abilitato e indipendente sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura di cui all'allegato A) al presente bando (di seguito "Prezzario"), applicando una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati;
 - b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale con esclusione di tutte le opere di carattere edile;
 - c) sono pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, al beneficiario;
 - d) il valore e la fornitura degli stessi sono valutati e verificati da un tecnico indipendente;
 - e) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 - f) coadiuvanti familiari, dipendenti o soci sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel Prezzario, il relativo costo è determinato, ai fini dell'ammissibilità, mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera desunti dal medesimo Prezzario, dal Prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore, nonché da prezzari pubblicati da altri enti regionali o statali.
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 13, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Le prestazioni di opera da parte dell'imprenditore agricolo o forestale o dei suoi coadiuvanti familiari, dipendenti o soci sono rendicontate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle tariffe orarie o giornaliere per l'attività eseguita, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere fissate dai contratti provinciali di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, sottoscritti dalle associazioni di categoria, in vigore alla data di pubblicazione del bando.
6. A rendiconto il beneficiario allega alla domanda di pagamento a saldo, una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato e indipendente utilizzando il modello di cui all'allegato G.

7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione, nel rispetto della formula di cui all'allegato F.

Articolo 12 Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi:
 - a) fatturati o quietanzati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
 - c) relativi a locazione finanziaria;
 - d) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le irrigazioni di soccorso successive all'impianto;
 - e) relativi a onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) relativi a interessi passivi;
 - g) relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;
 - h) relativi a contributi in natura realizzati da beneficiari che non sono impresa agricola o forestale;
 - i) relativi all'inserimento delle domande di sostegno e pagamento sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN).

Articolo 13 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:
 - a) per i lavori di realizzazione dell'impianto:
 1. la scheda dell'intervento, sottoscritta dal beneficiario sulla base degli elementi di cui all'allegato B;
 2. computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel Prezzario;
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel Prezzario: analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto Prezzario o, se non presenti, al prezzario dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in vigore alla data di pubblicazione del bando;
 - c) per eventuali contributi in economia: documentazione prevista all'articolo 11, comma 1 lettera a);
 - d) per spese tecniche relative alla stesura del piano di coltura e conservazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione dell'operazione:
 1. preventivo di spesa, rilasciato tramite l'apposita funzione del SIAN, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, contenente:
 - i. dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - ii. tipologia e descrizione dei servizi offerti (ad esempio redazione scheda di progetto, direzione lavori, ecc.);
 - iii. indicazione della tipologia di progettazione tra quelle individuate nel Prezzario;
 - iv. indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario;
 - v. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti.Il costo proposto non è superiore al costo derivante dall'applicazione del decreto ministeriale, 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, entro il limite di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
 - e) per spese generali per consulenze legali e notarili, analisi dei terreni, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento:
 1. almeno tre preventivi, rilasciati tramite l'apposita funzione del SIAN:
 - i. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;

ii. rilasciati da SIAN in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

iii. contenenti i seguenti elementi:

- dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
- dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo;
- se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi. Il preventivo, allegato alla domanda di sostegno, è rilasciato tramite l'apposita funzione del SIAN.

3. Il costo ammissibile:

- a) relativo alla realizzazione dell'operazione non è mai superiore a quello derivante dall'applicazione del Prezzario;
 - b) relativo alle spese tecniche per la stesura del piano di coltura e conservazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione non è mai superiore a quello indicato al comma 2, lettera d) per le prestazioni richieste;
 - c) relativo alle spese generali per consulenze, legali e notarili, analisi dei terreni, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente corrisponde al preventivo con costo inferiore.
4. I costi correlati a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste al comma 2 non sono ammessi a finanziamento, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 7/2000.

Articolo 14 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarità del PSR 2014-2022.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 15 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entro il 30 giugno 2023, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia a pena di inammissibilità la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del SIAN (www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 16.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio Foreste e Corpo forestale, da pubblicare sul BUR.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 16 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

- a) scheda dell'intervento, sottoscritta dal beneficiario, sulla base degli elementi di cui all'allegato B;
- b) piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo minimo di permanenza dell'impianto stesso, redatto sulla base dell'allegato C;
- c) attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora già in possesso del richiedente;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- i. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - ii. la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
- e) documentazione relativa alla verifica della congruità dei costi ai sensi dell'articolo 13;
 - f) per eventuali contributi in natura, documentazione indicata all'articolo 11;
 - g) per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione d'incidenza (VInCA) redatta in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183; in caso contrario, la valutazione d'incidenza è presentata entro il termine di cui all'articolo 5 del bando;
 - h) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. n. 50/2016, check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi; tale documentazione è disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia o può essere richiesta agli uffici attuatori.
2. Il Piano di coltura di cui al comma 1, lettera b) è allegato alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda.

Articolo 17 Criteri di selezione e di priorità

1. Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 18, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:
 - a) localizzazione;
 - b) tipo di beneficiario;
 - c) certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti;
 - d) tipologia e caratteristiche dell'operazione.
3. La declinazione e i punteggi relativi ai criteri di selezione sono individuati nell'allegato D.
4. Le domande di sostegno che ottengono un punteggio inferiore a 30 punti non sono finanziate.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità a quella con la maggiore superficie ammessa a finanziamento e, in caso di ulteriore parità, si applica l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 18 Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle medesime, predispone un elenco delle domande di sostegno ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'articolo 17, e un elenco di quelle non ammissibili, e li trasmette alla struttura responsabile.
2. La struttura responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, e la trasmette agli uffici attuatori.
3. La graduatoria, di cui al comma 2, ha validità di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR.
4. Se una domanda di sostegno è parzialmente finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario può in alternativa:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione prevista. In questo caso le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare la domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - b) rinunciare al parziale sostegno in attesa di eventuali sopravvenienze di economie.
5. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 4.
6. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui le operazioni interessino aree della rete Natura 2000, l'ufficio attuatore sospende il procedimento e concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole secondo le modalità di cui all'articolo 5.

8. I sostegni di cui al presente bando sono concessi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 19 Avvio e conclusione

1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione, dopo la presentazione della domanda di sostegno.
2. Ai fini della verifica della data di avvio fa fede la data del documento di trasporto (DDT) delle pioppelle o di altro materiale o della prima fattura relativa all'operazione.
3. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro 30 giorni dall'avvio dell'operazione, copia del documento di cui al comma 2.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 12 mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 20 Proroghe

1. Il termine di conclusione dell'operazione, di cui all'articolo 19, è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al competente ufficio attuatore, entro il termine stesso, per motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario e adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, fino ad un massimo di 9 mesi e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
3. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 21 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata:
 - a) la variazione del beneficiario, alle condizioni di cui all'articolo 26;
 - b) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento all'interno della particella catastale individuata dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - c) le modifiche nella modalità di realizzazione, nella tipologia, nelle caratteristiche tecniche e funzionali;
 - d) le modifiche al quadro economico originario, che comportano una riduzione del costo totale ammissibile in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera b);
 - e) le modifiche degli obiettivi e dei risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese tecniche e generali.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata all'ufficio attuatore, tramite la funzione del SIAN, prima dell'esecuzione della stessa e prima della fatturazione in caso di acquisti ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, redatta utilizzando il modello allegato E;
 - b) scheda di intervento di cui all'allegato B comprensiva di eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b);
 - d) documentazione comprovante la congruità e ragionevolezza dei costi ai sensi dell'articolo 13.
5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 4, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante e lo trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e i casi di subentro di cui all'articolo 26;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
 - c) la modifica dei punteggi assegnati al criterio "Tipologia e caratteristiche dell'operazione";
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quelle utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera d) fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera b).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.
9. In caso di beneficiari pubblici, oltre a quanto disposto dai commi precedenti le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 22 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento, per modifiche all'operazione relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese tecniche e generali.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata, all'ufficio attuatore tramite l'utilizzo dell'apposita funzione del SIAN, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, redatta utilizzando il modello allegato E;
 - b) documentazione comprovante la congruità e ragionevolezza dei costi ai sensi dell'articolo 13.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale.
6. Le varianti non sostanziali non comportano:
 - a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e subentro in caso di cessione;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
 - c) la modifica dei punteggi assegnati al criterio "Tipologia e caratteristiche dell'operazione";
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quelle utile per il finanziamento.
7. L'esecuzione di varianti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal sostegno.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture (copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate) o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- h) Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette copia del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.
2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione indicano:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo distinti per le singole voci di costo riportate nel Prezzario;
- b) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 18, comma 6 o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.
3. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale prive delle indicazioni di cui al comma 2, lettera b) non sono ammissibili.
4. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 24 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario privato può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN;
3. Il beneficiario, a pena dell'archiviazione della domanda di anticipo, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2 trasmette all'ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. L'ufficio attuatore, entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore;
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 25 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 19, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi:
 - descrizione dell'operazione realizzata;
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - indicazione di eventuali lavori in economia realizzati, di cui alla successiva lettera g)
 - quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Le fatture allegate sono copia delle fatture elettroniche disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate e riportano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), il CUP o il riferimento al PSR 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 23;
 - f) computo metrico consuntivo redatto da un tecnico abilitato indipendente, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - g) nel caso di lavori eseguiti in economia "Relazione di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura", redatta da un tecnico abilitato indipendente utilizzando il modello allegato G, contenete gli elementi indicati articolo 11, comma 7;
 - h) eventuale relazione di variante non sostanziale, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello allegato E e, se del caso della documentazione prevista dall'articolo 13;
 - i) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); c ter) copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
 - j) scheda, debitamente compilata, del modello di monitoraggio aggiornato alla data della presentazione della domanda di saldo scaricabile al link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA226>
2. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima.
3. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'operazione, come stabiliti all'articolo 19, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
5. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi:
- a) il costo ammesso non è superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità;
 - b) in sede di rendicontazione è allegato alla domanda di saldo il computo metrico a consuntivo analitico redatto sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi ritenuti congrui in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate o eventuali contributi in natura rendicontati. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

6. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 2, 3,4 e 5 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate entro 90 giorni a decorrere dalla data del campionamento.

7. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 2 a 7, l'ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, informa il beneficiario di eventuali riduzioni del sostegno liquidabile e predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

9. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

10. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 9, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 26 Subentro e cambio del beneficiario

1. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta (a seguito di vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione) nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario subentra al beneficiario cedente nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento tramite la presentazione, a SIAN, di domanda di variante per cambio beneficiario;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

Articolo 27 Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 i beneficiari rispettano il vincolo quinquennale di stabilità dell'operazione, decorrente dal pagamento del saldo del sostegno, impegnandosi a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
- b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.

2. Il beneficiario garantisce inoltre il mantenimento dell'impianto relativo all'operazione finanziaria per un periodo non inferiore agli 8 cicli vegetativi, come determinato dall'art. 8, a pena di decadenza del sostegno.

Articolo 28 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
- b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione.

2. In allegato alla domanda di saldo il beneficiario trasmette, oltre ai dati di cui al comma 1, i dati fisici inerenti al completamento dell'opera.
3. Le informazioni richieste dai commi 1 e 2 sono fornite all'ufficio attuatore mediante la compilazione di un apposito file formato Excel disponibile nelle pagine dedicate al PSR del sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 25 comma 1 lett. j).

Articolo 29 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.
2. Il beneficiario allega alla domanda di pagamento la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata utilizzando l'allegato I) e la documentazione ivi indicata, rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei limiti alla cumulabilità.

Articolo 30 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Non si applica al presente bando l'impegno essenziale a.1 "Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione" previsto dalla deliberazione di cui al comma 1.
3. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a. avviare l'operazione successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - b. non effettuare variazioni agli interventi che comportino una riduzione del costo ammesso superiore al 30%, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera b) o una modifica dei punteggi e degli interventi ad essi correlati;
 - c. mantenere l'impianto relativo all'operazione per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi.
4. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato H) del presente bando.
5. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 3 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
6. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 31 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
 - a) ottenere, la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro due anni dalla conclusione dell'operazione;
 - b) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 18, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'articolo 20.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato H) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolato al tasso legale.

Articolo 32 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione possono essere ritirate, ritirate parzialmente o rettifiche in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 33 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 34 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 30 e 31, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 35 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere, in particolare, riconosciuti i seguenti casi di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 36 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 30 e 31 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, la legge 241/1990, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 emanato con DPRReg 141/2016.

Articolo 38 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 39 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a:

- a) Servizio Foreste e Corpo forestale, dott. Gian Franco Dreossi tel. 0432 555670, email: gianfranco.dreossi@regione.fvg.it, corpoforestale@regione.fvg.it; Pec: corpoforestale@certregione.fvg.it
 - b) Ispettorati forestali competenti:
 - Pordenone: tel. 0434 529328, email: ispettoratopordenone@regione.fvg.it
Pec: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it
 - Udine, Trieste e Gorizia: tel. 0432 55511, email: ispettoratoudine@regione.fvg.it
Pec: ispettoratoudine@certregione.fvg.it
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it .

Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI PER LA PIOPPICOLTURA			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
A	MATERIALI IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA		
A.01	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	cad.	2,74
A.02	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad.	4,39
A.03	Fornitura di fertilizzante minerale (P ₂ O ₅ e K ₂ O), nel rispetto di quanto stabilito dai protocolli di certificazione per i singoli tipi di fertilizzante	t	329,10
A.04	Fornitura di letame maturo (max 50 t/ha)	t	13,16
A.05	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	186,49
A.06	Fornitura di targa o cartello informativi, compresa posa in opera, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato XII del Reg.to (UE) n. 1303/2013	cad.	€ 180,00
B	OPERE COMPIUTE		
B.01	Dissodamento di terreni agricoli incolti o precedentemente occupati da colture legnose (pioppeto, frutteto, vigneto, ecc.) eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80/100, non cumulabile con aratura profonda o con ripuntatura e aratura superficiale	ha	658,20
B.02	Ripuntatura fino a 80-100 cm di profondità, con passaggi alla distanza di 1 metro (in alternativa all'aratura profonda)	ha	383,95
B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	351,04
B.04	Aratura superficiale (cumulabile con voce B.02)	ha	197,46
B.05	Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	153,58
B.06	Concimazione minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime (max 370 kg/ha), compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	54,85
B.07	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame maturo, comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	197,46
B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	208,43
B.09	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	0,77
B.10	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di trivella montata su presa di forza di trattrice	cad.	1,21
B.11	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	0,77
B.12	Messa a dimora e ritombamento manuale di pioppelle di 2 anni	cad.	2,41
B.13	Irrigazione d'impianto (a pianta)	cad.	0,38

Scheda di intervento

CONTENUTI DELLA SCHEDA D'INTERVENTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione della scheda sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Generalità del richiedente (Cognome, No me / Denominazione azienda, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda, n. telefono/cellulare; indirizzo e-mail) 3 Numero del codice a barre della domanda di sostegno 4 Località e data del progetto 5 Nominativo e firma del richiedente/ legale rappresentante
SCHEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del terreno (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 2 Compatibilità urbanistica, vincoli ambientali e paesaggistici, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, vincoli ambientali, segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 3 Superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 4 Descrizione dell'intervento (varietà/cloni impiegati e loro quantità; forma e dimensioni del sesto d'impianto)
ALLEGATI	<p>Alla scheda descrittiva sono allegare le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Computo metrico estimativo dei lavori, delle spese tecniche e generali ed eventuale IVA e altri oneri 4 Attestato di certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti (eventuale) e richiesta di adesione al sistema di certificazione

Piano di coltura e conservazione

CONTENUTI DEL PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE	
TIPO DI INTERVENTO CULTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione infestante	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Potatura e forme di allevamento	
Durata del ciclo	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotti legnosi secondari	
Altri prodotti / servizi	

Criteri di selezione

Criteria	Description	Points	Application Modality
Localizzazione	aree coltivate a pioppo	1	verifica mediante consultazione del fascicolo aziendale
	aree agricole	10	
	siti Natura 2000 o aree protette ai sensi della L.R. n. 42/1996, solo nel caso in cui il nuovo pioppeto sostituisca la coltura a seminativo e siano impiegati per l'impianto esclusivamente cloni a maggiore sostenibilità ambientale	5	aree individuate dalla normativa di settore
Tipo di beneficiario	beneficiario che, pur non in possesso di disciplinari di certificazione riconosciuti, ha ottenuto in passato la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti	2	documentazione prodotta da richiedente attestante la passata adesione a sistemi di certificazione
Certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti	beneficiario già in possesso, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, di disciplinari di certificazione riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale (in particolare PEFC, FSC, "Ecopioppo")	10	verifica dell'elenco dei soggetti certificati pubblicato sui siti web degli organismi di certificazione
Tipologia e caratteristiche dell'operazione	pioppeti di estensione inferiore ai 20 ettari che prevedono almeno n. 2 varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento ed almeno uno dei cloni sia di tipo MSA (maggiore sostenibilità ambientale)	40	verifica della documentazione allegata alla domanda
	<p>- pioppeti di estensione inferiore ai 20 ettari che prevedono almeno n.3 varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento ed almeno uno dei cloni sia di tipo MSA (maggiore sostenibilità ambientale)</p> <p>oppure</p> <p>- pioppeti di estensione compresa tra 20 e 200 ettari che prevedono almeno n. 3 varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 15% della superficie di intervento ed almeno uno dei cloni sia di tipo MSA</p> <p>oppure</p> <p>- pioppeti di estensione superiore a 200 ettari che prevedono almeno n. 3 varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 20% della superficie di intervento ed almeno uno dei cloni sia di tipo MSA</p>	70	verifica della documentazione allegata alla domanda

RELAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE

Tipologia di intervento 8.1.1 - imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante sostanziale **come da allegato schema finanziario riepilogativo e di raffronto** (cliccare sull'icona excel "schema di variante sostanziale" e allegare la relativa stampa).

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti sostanziali si specifica in dettaglio quanto segue:

<input type="checkbox"/> Si tratta di modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento all'interno della particella catastale individuata dal beneficiario nella domanda di sostegno Descrizione: Motivazione

<input type="checkbox"/> Si tratta di modifica nelle modalità di realizzazione, nella tipologia e nelle caratteristiche tecniche e funzionali e dell'intervento Descrizione Motivazione

<input type="checkbox"/> Si tratta di modifiche al quadro economico originario che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento Descrizione Motivazione

<input type="checkbox"/> Si tratta di modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi Descrizione Motivazione Trattandosi di modifiche di obiettivi e risultati è predisposta una nuova scheda progetto (allegata alla presente relazione)
--

<input checked="" type="checkbox"/> Per effetto della variante il punteggio non è modificato
--

La congruità dei nuovi costi della variante è quantificata con le modalità previste dall'articolo 13 del bando.
Si allega la relativa documentazione.

Luogo e data

Firma del beneficiario



schema di variante
sostanziale.xlsx

Allegati:

RELAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE

Tipologia di intervento 8.1.1 - imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Descrizione della variante NON sostanziale:

Domanda di sostegno n.:

Beneficiario:

Legale rappresentante

L'operazione relativa alla domanda di sostegno sopraindicata è oggetto di variante non sostanziale **come da schema finanziario allegato alla domanda di pagamento di saldo.**

Rispetto alle previsioni del bando in materia di varianti non sostanziali si specifica in dettaglio quanto segue:

Si tratta della riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di modifiche all'operazione relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;

Descrizione:

Motivazione

Si tratta di modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

Descrizione:

Motivazione

Per effetto della variante il punteggio non è modificato.

La congruità dei nuovi costi della variante è quantificata con le modalità previste dall'articolo 13 del bando. Si allega la relativa documentazione.

Luogo e data

Firma del beneficiario

Formula per la determinazione del sostegno concedibile nel caso in cui l'operazione sia eseguita anche con l'apporto di contributi in natura.

$$A \leq (B - C)$$

dove:

A = Contributo pubblico totale;

B = Costo ammissibile (ad operazione ultimata);

C = Contributi totali in natura.

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI IN NATURA

Tipologia di intervento 8.1.1.1 - imboscimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

A. INFORMAZIONI GENERALI

A1	BENEFICIARIO	
A2	DOMANDA DI SOSTEGNO N.	
A3	DOMANDA DI PAGAMENTO N.	
A4	TIPOLOGIA DOMANDA DI PAGAMENTO	

B. OPERAZIONE (IMPORTI)

B1	Importo investimento ammesso	
B2	Importo contributo concesso	
B3	Importo investimento rendicontato	
B4	Importo contributo richiesto	
B5	Importo massimo rendicontabile per contributi in natura (B3-B4)	
B6	Importo contributi in natura rendicontati (*)	

[*] Gli immobili, terreni compresi, non possono essere oggetto di contribuzione in natura.

C. LAVORI E/O OPERE REALIZZATE O SERVIZI PRESTATI

C1 Descrizione analitica dei contributi in natura realizzati, con riferimento ai codici delle singole voci di spesa del COMPUTO METRICO presentato a consuntivo.

D. FATTORI PRODUTTIVI IMPIEGATI

D1 Macchinari ed attrezzature utilizzate

TIPOLOGIA	MODELLO	N° TARGA	INTESTATARIO	NOTE

D2 Riportare i tempi di impiego delle macchine/attrezzature di cui alla tabella D1 specificando le tariffe orarie/giornaliere ed indicando i prezziari, listini o altro cui si fa riferimento.

COD.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	VEICOLO (N. TARGA)	N. ORE LAVORATE	COSTO ORARIO	TOTALE COSTO RENDICONTATO

D3 Personale utilizzato per contributi in natura

N.	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	RUOLO/MANSIONE	TIPOLOGIA RAPPORTO LAVORATIVO	POSIZIONE INPS (***)

[***] la posizione previdenziale è obbligatoria per coadiuvanti familiari, dipendenti e soci.

D4 Indicare i costi rendicontati del personale impiegato con riferimento alle retribuzioni medie orarie/giornaliere per la categoria di lavoratori agricoli, a tempo determinato (articolo 11, comma 5 del bando)

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	PERIODO (ANNO/MESE)	NUMERO DI GIORNATE/ORE LAVORATE	COSTO GIORNALIERO/COSTO ORARIO	TOTALE COSTO RENDICONTATO

D5 Dettagliare le prestazioni di lavoro rendicontate:

- (a) riportando per ciascuna attività/servizio il personale utilizzato specificando in particolare se si tratta di attività svolto dal beneficiario e/o dai coadiuvanti famigliari, dipendenti, soci;
 (b) indicare le capacità professionali delle risorse umane interessate (ad esempio: titoli di studio inerenti alle prestazioni fornite, esperienze professionali, ecc.);
 (c) specificando il calcolo effettuato per determinare il costo del lavoro (di cui alla Tab. D4)

--

E. VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Esprimere il giudizio conclusivo sui lavori in economia e contributi in natura comparandone il valore complessivo così come calcolato in modo analitico (mediante valorizzazione dei fattori produttivi) con il valore da Prezzario del lavoro/fornitura (computo metrico).

DESCRIZIONE LAVORI (da computo metrico allegato)	COSTO CON APPLICAZIONE PREZZI DA PREZZARIO	COSTO DA LAVORI IN ECONOMIA-CONTRIBUTI IN NATURA	NOTE
TOTALE			

F. PROFESSIONISTA INDIPENDENTE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE.

F1	Nome e Cognome	
F2	Ordine/Albo di riferimento	
F3	n. di iscrizione	

Il sottoscritto _____, incaricato dal beneficiario con atto/contratto/lettera del _____,

DICHIARA

- che le informazioni descritte nella presente relazione relative ai lavori in economia e contributi in natura eseguiti sono veritiere
- che le forniture di beni o di servizi sono state eseguite a regola d'arte
- che tutti i costi così come sopra rendicontati sono congrui ai sensi dell'articolo 11 del bando.

In fede

LUOGO E DATA	FIRMA

ALLEGATI

1	COMPUTO METRICO A CONSUNTIVO
2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3	
4	

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni agli interventi che comportino una riduzione del costo ammesso superiore al 30%, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera b) o una modifica dei punteggi e degli interventi ad essi correlati		X	d/s	Articolo 21, comma 1, lettera d);
a.2	Mantenere l'impianto relativo all'operazione per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013		X	s	Articolo 8;
a.3	Avviare l'operazione dopo la presentazione della domanda di sostegno				Articolo 19, comma 1;

IMPEGNI ACCESSORI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione		x	d	DM PAAF 2490 dd 25/01/2017; Articol1 13, 16, 21, 22, 23 e 25
b.2	Ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro due anni dalla conclusione dell'operazione		x	d/s	Articolo 31

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dal sostegno

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	8.1 PIOPPICOLTURA	Azione	Rif. a.1		
Descrizione impegno	Non effettuare variazioni agli interventi che comportino una riduzione del costo ammesso superiore al 30%, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera b) o una modifica dei punteggi e degli interventi ad essi correlati						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 21, comma 1, lettera d)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	8.1 PIOPPICOLTURA	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Mantenere l'impianto relativo all'operazione per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 30						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	-	100% Controllo amministrativo	-	100% Controllo in situ
		Esclusione		-	Campione controllo docum. in loco	-	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	--						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica, presso l'area di intervento, dello stato di conservazione della piantagione oggetto di finanziamento e della sua estensione rispetto a quella rendicontata e ammessa a liquidazione. In caso di riscontro di riduzioni di superficie, causa espianto o disseccamento del soprassuolo arboreo, la decadenza si applica alla quota parte di finanziamento relativa alla superficie espantata. Nel caso in cui risulti che la superficie totale o di un singolo lotto sia inferiore a 0,5 ha, si applica, rispettivamente, la decadenza totale del finanziamento o della quota parte relativa all'intera superficie del lotto.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	8.1 PIOPPICOLTURA	Azione	Rif. a.3		
Descrizione impegno	Avviare l'operazione dopo la presentazione della domanda di sostegno						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 19, comma 1; Art. 30 (impegni essenziali) comma 3 lettera a)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipologia di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	-	100% Controllo in situ
		Esclusione		-	Campione controllo docum. in loco	-	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Ai fini della verifica della data di avvio fa fede la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della prima fattura relativa all'operazione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	8.1 PIOPPICOLTURA	Azione	Rif. b.1	
Descrizione impegno	Trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM PAAF 2490 dd 25/01/2017; Articolo 16					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Misura/sotto misura					
	X					
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X Riduzione graduale		x	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione e dei dati richiesti ; comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati nel provvedimento o nelle richieste formali di integrazione documentale					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--					

Classe di violazione	entità	gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso X<10.000 euro (quinquennio)	Invio parziale della documentazione formalmente richiesti	Presentazione della documentazione entro 10 gg lavorativi dal termine previsto
Medio pt. 3	Costo ammesso 10.001<X<14.000 euro (quinquennio)	Invio dei documenti non coerenti con quanto formalmente richiesto	Presentazione della documentazione entro 30 gg lavorativi dal termine previsto
Alto pt. 5	Costo ammesso X>14.001 euro (quinquennio)	Mancato invio della documentazione formalmente richiesti	Mancata Presentazione della documentazione entro 30 gg dal sollecito formale dell'ufficio attuatore

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	8.1 PIOPPICOLTURA	Azione	Rif. b.2		
Descrizione impegno	Ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro due anni dalla conclusione dell'operazione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 31						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	-	100% Controllo amministrativo	-	100% Controllo in situ
		Esclusione		-	Campione controllo docum. in loco	-	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post	-	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Accertare che le superfici a pioppo in essere siano certificate per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti entro due anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo mediante presa visione dell'attestato di certificazione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente ad una sola domanda presentata	Impegno assolto, ma fuori termine, per superfici comprese tra 0,5 ettari e 1 ettaro	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine indicato dal bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Medio pt. 3	Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente a due o più domande presentate	Impegno assolto, ma fuori termine, per superfici comprese superiori a 1 ettaro	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine indicato dal bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Alto pt. 5	Impegno non assolto, a prescindere dal numero di domande	Impegno non assolto, a prescindere dalla superficie	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine indicato dal bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL SOSTEGNO
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	20%
$4,00 \leq x < 5,00$	50%
X=5 con ripetizione dell'inadempianza	Decadenza e recupero integrale del sostegno

(riferito all'articolo 29)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti richiesti a valere sul tipo di intervento 8.1.1 del PSR 2014-2022.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
C.F. _____, residente in _____, Prov. di (), in qualità di legale
rappresentante di _____ con sede legale in _____, Prov. di (), C.F./P. IVA n.
_____ e titolare della domanda di pagamento _____

CONSAPEVOLE

- che il sostegno concesso dal PSR 2014-2022 a valere sul tipo di intervento, 8.1.1 è cumulabile con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al PSR nel limite delle aliquote massime previste dal tipo di intervento 8.1.1 e riportate nell'Allegato II del Reg. UE 1305/2013;

- che ai sensi della DGR 1623/2017 il superamento dell'aliquota massima prevista nell'Allegato II del reg. (UE) 1305/2013 comporta la decadenza dal sostegno;

- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

di **non aver richiesto o beneficiato**, nel corso del periodo 2014 - _____ (indicare l'anno in cui viene rilasciata la dichiarazione), di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR citata nelle premesse e di essere consapevole, in riferimento a tali titoli di spesa, che non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013;

di **avere richiesto/beneficiato** (barrare l'opzione non pertinente) nel corso del 2014 – 2021, in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR indicata in premessa, del credito d'imposta/detrazione _____¹previsto/a dall'art. _____ del/della _____.

A tal fine, dichiara:

¹ Inserire, a seconda della fattispecie, l'agevolazione fiscale avente ad oggetto i medesimi costi agevolabili dai PSR e il relativo riferimento normativo:

- i. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- ii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- iii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- iv. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- v. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- vi. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- vii. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- viii. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- ix. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019;
- x. altro (specificare)

- di **avere richiesto/beneficiario** (barrare l'opzione non pertinente) dell'agevolazione prevista dall'art. _____ del/della _____, in misura pari al ____% e per un importo calcolato di _____ euro (Allegare documentazione richiesta in nota)²;
 - di **aver già utilizzato**, con riferimento alle medesime spese, il credito d'imposta ex art. _____ della _____ in compensazione orizzontale, in misura pari al ____% e per un importo pari a _____ euro
 - di **aver già beneficiato**, con riferimento alle medesime spese, della detrazione _____ ex art. _____ del/della _____ nel³:
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), in misura pari al ____% e per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), in misura pari al ____% e per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), in misura pari al ____% e per un importo pari a _____ euro;
 -
- di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR se la quota restante consente il rispetto dell'aliquota di sostegno concessa e fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e dell'art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l'esclusione dal finanziamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" reperibile nel sito _____

Data

Firma del Rappresentante legale

Allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze" del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

² Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti i, ii e iii allegare la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei beni agevolabili da parte del fornitore;
- (per l'agevolazione di cui al punto i) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'agevolazione di cui al precedente punto iv allegare la seguente documentazione:

- Ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la fruibilità del credito d'imposta;
- Dichiarazione dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

Con riferimento all'agevolazione di cui ai precedenti punto v e vi allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Certificazione della documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (per l'agevolazione di cui al punto v) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti vii, viii e ix allegare la seguente documentazione:

- Documenti di spesa (fatture fornitori);
- Documenti di acquisto (bonifici, assegni bancari o postali, ecc);
- Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile);
- Dichiarazione/i dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

³ Allegare la/e Dichiarazione/i dei redditi relativa/e al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE